



Circolare Studio Prot. N° 10/24 del 01/10/2024

Monza, 01/10/2024

A Tutti i Clienti
Loro Sedi

Oggetto: PATENTE a CREDITI nell'EDILIZIA – cantieri temporanei o mobili

Riferimenti normativi e circolari:

- Art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
- Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56
Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 n. 132

Tutti conosciamo le regole della patente di guida degli automezzi che prevedono un rilascio con attribuzione iniziale di “PUNTI” e un aggiornamento degli stessi, in più o in meno, a seconda della correttezza nel rispetto delle regole del Codice della Strada.

Con un meccanismo simile è rilasciata una Patente a crediti alle imprese del comparto edile, obbligatoria dal 1° ottobre 2024.

Il possesso della patente da diritto ai titolari e lavoratori dell'impresa di accedere al cantiere, che invece è negato per l'impresa che non sarà provvista della medesima.

IL FINE DELLA LEGGE

L'obbiettivo della Legge è duplice: Migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e combattere il lavoro sommerso e le prestazioni in nero, nei cantieri temporanei o mobili ovvero qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri; **quindi, imprese edili, idraulici, elettricisti, piastrellisti, parchettisti, gessisti, falegnami, montatori di serramenti e di ponteggi.**



SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dalla normativa:

- Le imprese che effettuano la sola fornitura di merci (grossisti di materiali edili)
- Chi svolge prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri, periti edili)
- **Le imprese in possesso della certificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.**

REQUISITI dei SOGGETTI INTERESSATI

Per il rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità - DURC
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi - DVR, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale - DURF, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione - RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i requisiti sono richiesti alle imprese; infatti, la Legge precisa...”nei casi previsti dalla normativa vigente”.

Ad esempio: il DVR non è richiesto alle imprese e lavoratori autonomi prive di lavoratori; il DURF rientra nell'ambito delle misure finalizzate a prevenire il rischio del mancato versamento delle ritenute fiscali relative ad opere di importo annuo complessivo superiore a € 200.000,00.

MODALITA' OPERATIVE e TEMPISTICHE PER OTTENERE la PATENTE

La patente è rilasciata dall'INL Ispettorato nazionale del lavoro in forma digitale.

La richiesta va fatta dal legale rappresentante dell'impresa (anche tramite delega ad intermediario) sul portale dell'INL che sarà operativo dal 1° ottobre 2024; si accede al portale con identificazione digitale mediante SPID, CIE

REGIME TRANSITORIO DAL 1 al 31 OTTOBRE 2024 – Autocertificazione / dichiarazione sostitutiva

Come detto, la normativa **entra in vigore il 1° ottobre 2024** e nella stessa data è operativo il portale dell'INL.

Risulterà quindi impossibile ottenere la patente in detta data perché; le imprese interessate si stimano in 800.000, i sistemi informatici o i funzionari dovranno esaminare la documentazione ed emettere la patente.

Pertanto, per poter accedere ai cantieri dal 1° ottobre 2024, le imprese dovranno:

Compilare un'autocertificazione / dichiarazione sostitutiva su apposito modulo (vedi allegato) concernente il possesso dei requisiti

Inviare detto documento corredato con documento di identità del firmatario mediante PEC aziendale all'indirizzo PEC dell'INL – dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it



La copia della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva con la prova dell'avvenuto invio della PEC all'INL darà diritto di accedere ai cantieri fino al 31 ottobre 2024.

Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva che presenta falsità, è punita penalmente.

Successivamente bisognerà presentare, nel mese di ottobre, la domanda di rilascio della patente sul portale dell'INL;

dal 1° novembre 2024 si accederà ai cantieri, o con la patente o con la prova di aver presentato sul portale INL la domanda di rilascio della patente.

I NUMERI della PATENTE

La patente è rilasciata, se ricorrono i requisiti, con un numero di crediti pari a 30.

L'anzianità di iscrizione alla CCIAA da diritto ad ottenere crediti aggiuntivi:

Anzianità da 5 a 10 anni + 3 crediti

Anzianità da 11 a 15 anni + 5 crediti

Anzianità da 16 a 20 anni + 8 crediti

Anzianità oltre 20 anni + 10 crediti

Con criteri e meccanismi specifici i crediti possono aumentare o diminuire al verificarsi di determinati fatti.

Si veda la circolare dell'INL n. 4 del 23.9.2024 per l'Attribuzione dei crediti (pag. 7) e per la Decurtazione dei crediti (pag. 10) per il Recupero dei crediti decurtati (pag. 12) con le relative tabelle.

I crediti possono aumentare fino ad un massimo di 100.

Con una patente con crediti inferiori a 15 NON è più consentito accedere ai cantieri, salvo il completamento dei lavori affidati se si è già realizzata una percentuale del 30%.

SANZIONI

Per chi accede ai cantieri senza patente o del documento equivalente (autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, domanda di rilascio presentata all'INL) è prevista una sanzione pari al 10% del valore dei lavori affidati con un minimo di € 6.000,00.

Il committente o il responsabile dei lavori che non verifichi il possesso della patente o del documento equivalente, è punito con una sanzione amministrativa da € 711,92 a 2.562,91.

Si raccomandano le imprese con dipendenti o collaboratori familiari di verificare con il responsabile della sicurezza di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 81/2008 (ex 626).

Si Allegano alla presente Circolare :

- **autocertificazione / dichiarazione sostitutiva**

- **circolare dell'INL n. 4 del 23.9.2024**

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali Saluti.

De Alexandris Associati